



IDENTIFICAZIONE PERSONALE nei tempi del Corona virus



IDENTIFICAZIONE PERSONALE (nei tempi del Corona virus)

Sempre più spesso mi capita di vedere strane situazioni, soprattutto filmati in rete, in cui alcuni nostri connazionali si rifiutano, o comunque oppongono una certa resistenza, di farsi identificare adducendo strane quanto fantasiose teorie, che faccio a meno di citare per non andare contro la mia e la Vostra intelligenza.

È allora forse il caso di ricordare i termini giuridici ed operativi della questione relativa all'identificazione personale.

Tratterò qui solo ed esclusivamente l'identificazione del cittadino italiano, in quanto per quanto attiene il cittadino straniero ed unionale si deve pensare a termini diversi.

RICHIESTA E OBLIGO DI ESIBIRE UN DOCUMENTO

Si parta dal presupposto che nel corso del servizio d'istituto è del tutto legittimo, per gli appartenenti ai corpi e servizi di Polizia ad ordinamento statale e locale, chiedere alle persone sottoposte a controllo l'esibizione di un documento d'identità, attraverso il quale si possa procedere alla sua identificazione. Esibizione che, come vedremo di qui a poco, non rientra nel campo delle facoltà in capo al soggetto controllato, ma che rientra in un obbligo sancito per legge.

Tale **obbligo** è previsto dall'art. 294 del Regolamento TULPS:

*“La carta d'identità od i titoli equipollenti **devono essere esibiti** ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza. “*

Quindi è obbligatorio esibire la carta d'identità, ma alla stessa stregua può essere esibito un documento equivalente.

È bene ricordare che i titoli equipollenti alla carta d'identità sono indicati in due norme:

- **Articolo 292 Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza)**

*“Nei casi in cui la Legge consente che l'identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato come tale **ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto d'armi e i passaporti per l'estero.***

L'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può esser dimostrata con l'esibizione del libretto ferroviario.”

- **Articolo 35 (Documenti di identità e di riconoscimento) del Dpr 445 del 28.12.2000 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa):**

“In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.

*2. Sono **equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.***

3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente”.

Per completezza di esposizione corre l'obbligo di ricordare che il Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) fa un distinguo tra:

- **Documento di riconoscimento** ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare.
- **Documento d'identità** la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare.

Per restare sul documento d'identità per antonomasia nell'ordinamento nazionale, vediamo il contenuto dell'articolo 3 del TULPS:

“Il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici (attualmente senza limiti di età) aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciamo richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'Interno.”

Dal contenuto della norma, così per come concepita, si ricava la circostanza secondo la quale, con le eccezioni disciplinate dalla legge nei confronti di talune categorie di individui, il nostro ordinamento giuridico non prevede un obbligo generale di essere muniti di un documento di identificazione, laddove, nella previsione dell'articolo 3 TULPS, la carta d'identità è rilasciata a coloro che **ne facciano richiesta**, facoltà che trova spazio anche in sede di rinnovo. Di fatti, allo scadere del documento, il titolare non è soggetto all'obbligo tassativo di rinnovo.

In via generale, infatti, l'art. 294 del R.D. n. 635 del 1940 (Reg. TULPS) prevede l'obbligo di mostrare la carta d'identità od i titoli equipollenti (ex art. 292 Reg. TULPS) ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, ma non sussiste alcun obbligo specifico di munirsi di tali documenti, se non per le c.d. *persone pericolose o sospette* di cui alla L. n. 1423 del 1956 sulle misure di prevenzione (ex art. 4, TULPS):

“L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza”.

Attenzione però, perchè il fatto di non possedere o di non avere al seguito il documento identificativo, non ci esime dal fornirlo qualora ne siamo invece in possesso, di fatti chi si rifiuta di esibire i documenti di identità, pur essendone in possesso, rischia la sanzione prevista dall'art. 294 reg. att. tulps e art. 221 TULPS.

In tal senso la Cassazione con Sentenza n. 6864 del 9 aprile 1993 ha stabilito che il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al Pubblico Ufficiale integra gli estremi del reato di cui all'art. 221 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S in relazione all'art. 294 dello stesso Regolamento e non il reato di cui all'art. 651 c.p.

A tal proposito voglio ricordare che il D.lgs. 13.7.1994, n. 480, ha introdotto l'art. 221 bis che punisce la violazione di cui all'art. 221 con una sanzione amministrativa.

Per terminare questa parte vale la pena chiarire ulteriori aspetti operativi che si susseguono con una certa ricorrenza.

Come spesso accade c'è sempre qualcuno pronto a porre ostacoli rispetto all'operato degli ufficiali e agenti di P.S. / P.G., tanto da aver messo in dubbio, in alcuni casi, il significato del termine "esibire", accampando tesi volte ad indicare che il documento, nel contesto dell'esibizione così per come disciplinata dalle norme di riferimento, debba essere semplicemente mostrato escludendo che esso possa essere consegnato nelle mani del personale preposto.

Una tesi assolutamente priva di fondamento quella appena indicata, considerando il fatto che il documento non solo deve obbligatoriamente essere esibito all'atto del controllo, ma che debba doverosamente passare per le mani dell'operatore di polizia il quale ha l'onere ed il dovere, e quindi non la facoltà, di verificarne: la validità e la genuinità; operazioni, queste, che non possono essere svolte se il documento rimane nelle mani del suo titolare.

Altra questione, all'inverso rispetto alla prima, è quella in cui, nel corso dell'identificazione, il controllato esige l'esibizione di documenti da parte del personale operante.

Sul punto in questione, per doverosa completezza di esposizione, vale la pena sottolineare il fatto che se il personale operante è in divisa, e quindi facilmente riconoscibile da chiunque rispetto alle funzioni di P.S. che esercita nel novero delle mansioni e attribuzioni conferitegli dalla legge, la pretesa è assolutamente priva di ogni fondamento. Tuttavia è necessario non farsi trarre in inganno per non cadere nel tranello della provocazione. In molti casi del genere, infatti, l'intento del controllato è quello di spostare il piano della conversazione da quello professionale a quello personale, sì da sfociare in reazioni negative. Ma questo è un altro argomento...

Qualora chi sta operando il controllo si trovi in abiti borghesi le cose, rispetto a quanto fin ora detto, cambiano radicalmente. In siffatti frangenti sarà onere del controllore quello di presentarsi al controllato mostrando la propria tessera di riconoscimento in modo che quest'ultimo non possa equivocare circa le funzioni e attribuzioni conferitegli dalla legge, ciò è doveroso anche nel momento in cui l'attività è svolta congiuntamente a personale in divisa.

Così ad esempio, per quanto concerne la Forza di Polizia in cui ho prestato servizio per quarant'anni, il D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782. (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) all'art. 20 (Riconoscimento in servizio) testualmente recita:

"Il personale della Polizia di Stato durante il servizio d'istituto è tenuto ad indossare l'uniforme secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'art. 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il personale autorizzato a svolgere il servizio d'istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di applicare sull'abito in modo visibile una placca di riconoscimento, le cui caratteristiche sono determinate con il suddetto decreto ministeriale, e di esibire la tessera di riconoscimento, ove richiesto."

RICAPITOLANDO

SOGGETTO PRIVO DI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

Declina le proprie generalità e queste sono esatte.	Nessun provvedimento
Si rifiuta di declinare le proprie generalità	Denunciare ai sensi dell'art. 651 del c.p. (Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale)
Dichiara generalità false	Denunciare ai sensi dell'art. 496 c.p. (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) Denunciare ai sensi dell'art. 495 c.p. (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri)

SOGGETTO CON DOCUMENTO IDENTIFICATIVO MA SI RIFIUTA DI ESIBIRLO	
SOGGETTO CON DOCUMENTO IDENTIFICATIVO LO ESIGISCE MA SI RIFIUTA DI CONSEGNARLO NELLE MANI DELL'OPERATORE	
Munito di documento identificativo si rifiuta di esibirlo o lo esibisce ma non o consegna nelle mani dell'agente.	Sanzione amministrativa Art. 294 reg. att. tulps e art. 221 bis TULPS.
Si rifiuta di declinare le proprie generalità	Denunciare ai sensi dell'art. 651 del c.p. (Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale).

DECLINARE LE PROPRIE GENERALITÀ

Tutt'altro aspetto riguarda invece l'eventuale rifiuto di declinare le proprie generalità.

In buona sostanza se si può fare a meno di portare al seguito un documento identificativo e quindi mostrarlo agli agenti di pubblica sicurezza che ne fanno richiesta, non si può fare a meno, quando richiesto, di declinare le proprie generalità.

Tale obbligo è previsto ed eventualmente punito dall' art. 651 del c.p. (Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale):

“ Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro “.

Prima di proseguire è bene specificare che per:

IDENTITÀ PERSONALE si intende: nome, cognome, data e luogo di nascita paternità, maternità;

LO STATO riguarda invece: la cittadinanza, residenza, domicilio stato di coniugato, divorziato, attività lavorativa;

LE QUALITÀ PERSONALI sono: la professione, titoli di studio, professionali ed onorifici, situazione patrimoniale, rapporti con la giustizia, ecc.

Si tratta di un reato contravvenzionale e istantaneo, poiché si perfeziona nel momento stesso in cui il soggetto attivo del reato, che ne sia stato legittimamente richiesto (esplicita richiesta), si rifiuta di dichiarare al pubblico ufficiale (che sta esercitando la sua funzione) la propria identità personale.

Non costituisce invece reato il non fornire dati non espressamente richiesti dal Pubblico Ufficiale.

Secondo alcuna giurisprudenza (Cass. n. 9957/2015), il reato di cui all'art. 651 cod. pen. si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale ed è, pertanto, irrilevante, ai fini della configurazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente.

Per la Corte di Cassazione, sent. n. 5091/2012, il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale - punito dall'art. 651 c.p. - va riferito non solo al nome e cognome ma a tutte le altre informazioni richieste per una completa identificazione, fra le quali, quindi, rientra anche il luogo di residenza.

In caso di rifiuto alla richiesta proveniente dal pubblico ufficiale di dichiarare le proprie generalità, l'agente è legittimato ad accompagnare coattivamente in trasgressore negli uffici o in caserma, anche con la forza (coazione fisica), se questi oppone resistenza, anche semplicemente passiva. Ovviamente l'uso della forza deve essere rigorosamente proporzionato alla resistenza opposta.

Altra Cassazione, sentenza n. 4392/2014, prevede che il reato di rifiuto di fornire indicazioni della propria identità personale ex art. 651 cod. pen. non si applica quando il soggetto ha declinato le proprie generalità e ha fornito la carta di circolazione del veicolo che confermano (in generale) i dati anagrafici forniti.

Chi invece induce in errore il Pubblico Ufficiale dichiarando generalità false risponde del delitto previsto dall'art. 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri):

“Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”

Anche in tale ipotesi criminosa occorre che il Pubblico Ufficiale sia nell'esercizio delle proprie funzioni (o del proprio servizio) ed abbia "esplicitamente interrogato" la persona sulla sua identità, il suo stato e le sue qualità personali.

La pena è della reclusione fino a 3 (tre) anni, quando le dichiarazioni o le attestazioni al siano destinate ad essere ricevute in un atto art. 495 c.p. (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri):

“Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.”

Per atto si intendono quelli prodotti nella normale attività di polizia, ad esempio il verbale che documenta un'attività di polizia giudiziaria come il quello di identificazione, di perquisizione, di sequestro, il verbale di contestazione di violazione a norme amministrative, al Codice della Strada.

RICAPITOLANDO

SOGGETTO CHE RIFIUTA DI DECLINARE LE GENERALITA'	
Si rifiuta di declinare le proprie generalità	Denunciare ai sensi dell'art. 651 del c.p. (Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale)
Dichiara generalità false	Denunciare ai sensi dell'art. 496 c.p. (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) Denunciare ai sensi dell'art. 495 c.p. (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri)

FERMO PER IDENTIFICAZIONE

È bene chiarire subito che il fermo di identificazione non avviene MAI solo perchè il soggetto è privo o non vuole mostrare un documento identificativo, ma può essere effettuato solo nel caso ne ricorrano i presupposti meglio in seguito indicati.

Si può procedere al fermo di identificazione a seguito delle seguenti norme:

ATTIVITÀ DI P.G. art. 349, comma 4, c.p.p.

Procedono gli Ufficiali e Agenti di P.G. in presenza di uno o più reati. I presupposti necessari sono che la persona sia indagata e che:

- ✓ si sia rifiutata di farsi identificare;
- ✓ abbia fornito generalità false;
- ✓ abbia fornito documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenere la falsità.

Adempimenti:

- Accertarsi che si tratta della persona che ha commesso il fatto;
- l'atto potrebbe essere eseguito anche su delega del P.M. ;
- indicare i motivi che fanno ritenere che si tratti di persona da sottoporre ad indagini (es. responsabile incidente stradale);
- richiedere un documento di identità (carta di identità, passaporto, patente di guida, porto d'arma, tessera ferroviaria, tessera postale, tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro a secco rilasciate da un organo dell'amministrazione dello Stato; la carta di identità e i documenti equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta dell'ufficiale e agenti di PS);
- ricordarsi che, se si tratta di persona pericolosa o sospetta, questa può essere obbligata , dall'Autorità di PS, a munirsi di carta d'identità (art. 4 TULPS);
- controllare la corrispondenza dei connotati e dei contrassegni salienti, della fotografia e della firma apposta sul documento;
- verificare che il timbro a secco apposto sul documento sia impresso anche sulla fotografia;
- in assenza di documento, ammonire la persona circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false (articolo 66);
- verbalizzare, quindi, le generalità dichiarate, nonché soprannome, pseudonimo, condizioni di vita, beni patrimoniali ecc. (art. 21 D.lgs. 271/89);
- effettuare controllo tramite COT;

- far eleggere il domicilio ai fini delle notificazioni (art. 161);
- se emergono dubbi sulla esatta identità della persona o sull'autenticità dei documenti oppure se la persona si rifiuta di fornire le generalità, si procede all'accompagnamento in ufficio (art.349).

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE art. 11 D.L. 59/78 conv. in L. 191/78

Procedono gli Ufficiali o Agenti di P.G. nell'attività di prevenzione. I presupposti necessari sono che la persona:

- ✓ si sia rifiutata di farsi identificare;
- ✓ esistono sufficienti indizi che le generalità dichiarate siano false;
- ✓ siano falsi i documenti di identità esibiti.

Adempimenti:

- Dare immediato avviso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo indicando l'ora del fermo (art. 11 D.L. 59/78);
- effettuare ricerche in archivio per l'identificazione (controllare se la persona è munita di passaporto o di porto d'arma);
- controllare anche lo schedario delle carte di identità della Questura, se la persona si dichiara o può essere residente nella provincia, altrimenti richiedere tale accertamento alla Questura o ad altri uffici di polizia della provincia o del comune di probabile residenza;
- eseguire l'accertamento attraverso gli schedari e gli archivi elettronici del CED;
- accertare, attraverso la Motorizzazione civile, se la persona è munita di patente di guida;
- accertare se esiste scheda fotosegnalatica presso il Gabinetto di Polizia Scientifica;
- cercare parenti o conoscenti in grado di identificare la persona;
- a norma dell'art. 4 del TULPS è possibile procedere a rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici;
- l'accompagnato può essere trattenuto fino a 24 ore (art. 11, 1° co. D.L. 59/78);
- all'atto del rilascio dare avviso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo indicando l'ora del rilascio (4° co.).

ACCOMPAGNAMENTO PER FOTOSEGNALAMENTO

Come abbiamo in precedenza detto, l'Art. 4 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 prevede che: ***“l'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.”***

Secondo il contenuto letterale dell'art. 4 TULPS, all'Autorità di P.S. è demandata la facoltà di disporre rilievi segnaletici nei confronti delle persone pericolose o sospette, e di coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità, la giurisprudenza e la dottrina ricorrente, indica che il termine "Autorità di P.S." non è da riferire in via esclusiva a quella indicata nell'art. 1 del TULPS, ma in via più generale, ad ogni organo che svolga funzioni di P.S. e sia nella concreta ed attuale necessità di identificare un soggetto non diversamente identificabile, per fini amministrativi ivi compresi gli addetti ai corpi e servizi della polizia municipale ex art. 5, lett. c), L. 65/86. Sulla questione, in particolare, è intervenuta la Corte di cassazione la quale con sentenza del 4.12.1995 n. 11896 ha indicato che tale potere debba essere esteso anche ai soggetti che debbono attuare le direttive e gli ordini di detta Autorità, ossia a tutti coloro che rivestono la qualifica di Ufficiale e Agente di P.S.

Possono essere sottoposte a rilievi segnaletici:

Le persone pericolose

Agli effetti della legge penale è socialmente pericoloso, anche se non imputabile o non punibile, chi ha commesso taluni fatti indicati dalla legge, ed è probabile che in futuro commetta dei reati (art. 203 c.p.). La pericolosità sociale ai fini penali è accertata dal giudice ex art. 133 c.p.

Ai fini delle misure di prevenzione, la pericolosità sociale consiste nell'accertata predisposizione al delitto e si desume dall'appartenenza del soggetto ad una delle categorie indicate dalla legge.

a. Secondo il contenuto dell'art. 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che ha abrogato e sostituito la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e s.m.i., sono da ritenere soggetti pericolosi:

- coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

b. Secondo il contenuto dell'art. 4, comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che ha abrogato e sostituito la legge 31 maggio 1965, n. 575, sono da ritenere soggetti pericolosi:

- gli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;
- i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale.

c. Ai sensi e per gli effetti del Titolo VI del TULPS, sono da ritenersi pericolosi:

- i malati di mente, gli intossicati, i mendicanti, i dimessi dal carcere o da stabilimenti per misure di sicurezza;

Le persone sospette

a. Secondo l'art. 157 TULPS sono persone sospette le persone che, fuori dal loro Comune, destano sospetti con la loro condotta e, alla richiesta, degli ufficiali e agenti di P.S. non possono o non vogliono dare contezza di sé, mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento o con altro mezzo degno di fede.

b. Tra le persone sospette, ex art. 162 TULPS, possono essere annoverati coloro che debbono presentarsi all'Autorità di P.S. all'atto della liberazione, e cioè i condannati per delitti a pena detentiva, dimessi dal carcere, coloro che dimessi dall'istituto di pena debbono essere sottoposti a libertà vigilata, coloro che sono dimessi dagli stabilimenti per misura di sicurezza, nonché tutti coloro che cercano di sottrarsi ai controlli obbligatori dell'Autorità, come ad esempio coloro che, senza essere muniti di passaporto o documento valido per l'espatrio, tentino di espatriare, in particolare le persone che non possono ottenere il passaporto.

- c. Sono da considerare sospette tutte le persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche circostanze di tempo e di luogo, non appaiono giustificabili e che, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, possono essere perquisite sul posto al fine di accertare l'eventuale possesso di armi, munizioni ed esplosivi.
- d. Sono da considerare sospette tutte le persone sottoposte ad ispezioni, controlli e perquisizioni ex art. 27 della legge 19 marzo 1990, n. 155.
- e. Sono da considerare sospette tutte le persone sottoposte ad ispezioni, controlli e perquisizioni in materia di stupefacenti ex art. 103, comma 2, del D.P.R. 309/90.

Coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità

Non essere in grado di provare la propria identità, significa non riuscire, pur volendo, a dichiarare le proprie generalità o a dimostrare, tramite l'esibizione di documenti (non obbligatori) o fornendo indicazioni utili, l'esattezza delle stesse. Tipico può essere il caso della persona colpita da amnesia o incapace ovvero di colui che è momentaneamente in tale stato per l'effetto dell'assunzione di alcolici o stupefacenti.

Tale predetta figura è diversa da colui che invece **si rifiuta di provare la sua identità**, condotta che non va confusa con quella posta in essere da colui il quale rifiuta di dichiarare le proprie generalità (art. 651 c.p.), né deve essere considerato come il comportamento di colui il quale, pur essendo in possesso di documenti di riconoscimento, rifiuta di esibirli a richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S., violando il disposto di cui all'art. 294 TULPS sanzionato dall'art. 221 del medesimo T.U..

L'ipotesi di chi si rifiuta di provare le proprie generalità, può essere ricercata anche nella condotta di colui il quale, pur essendo in possesso di documenti di riconoscimento, e pur dichiarando le proprie generalità, si rifiuta di fornire utili indicazioni al fine di poterle accertare. Ad esempio colui che rifiuta di fornire indicazioni e/o recapiti telefonici di parenti o amici, conviventi o altri, che possano confermare la sua identità.

Alquanto dibattuto è il fatto se l'accompagnamento per fotosegnalamento può essere eseguito senza alcuna ulteriore formalità oppure va eseguito sempre e comunque anche il fermo di identificazione con tutto quello che ne deriva (vedansi la parte relativa al FERMO PER IDENTIFICAZIONE).

Sinceramente, ricorrendo i presupposti del fotosegnalamento, ossia quelli previsti dall'articolo in questione, trovo inutile procedere anche ad un fermo di identificazione; ritengo, confortato dal contenuto di alcune sentenze della Corte costituzionale, che la forma di identificazione consentita dall'art. 4 TULPS non comporta e non costituisce limitazioni della libertà personale (arresto, fermo di P.G., fermo per identificazione), sicché non può trovare corpo la tesi secondo la quale, laddove non vi sia un intervento da parte dell'Autorità Giudiziaria si incorra in violazioni di legge.

Nel caso di specie, come ovvio, affinché non vi sia limitazione della libertà personale i tempi devono essere quelli strettamente necessari per eseguire le operazioni di fotosegnalamento, non potendo in nessun caso trattenere il soggetto per diverse ore in attesa dell'esito degli accertamenti; in siffatta ultima ipotesi può apparire opportuno il procedersi con un fermo per identificazione seguendo puntualmente quanto per esso previsto.

È in fine necessario ribadire il concetto secondo il quale, nell'ambito del circondario in cui si sta operando, si proceda sempre nel pieno rispetto della legislazione vigente, delle eventuali

specifiche disposizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria ovvero dei protocolli operativi dettati dall'ufficio o reparto di appartenenza in materia.

Competenza dell'atto

- ✓ Autorità di P.S., ossia: il Questore, il Funzionario di P.S. distaccato e, ove questo manchi, il Sindaco;
- ✓ Ogni organo che svolga funzioni di P.S. e sia nella concreta ed attuale necessità di identificare un soggetto non diversamente identificabile per fini amministrativi.

Condizioni

- ✓ Che si tratti di persone pericolose o sospette;
- ✓ Che si tratti di persone che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità.

Diritto di difesa

- ✓ Nell'ambito della potestà attribuita all'Autorità di P.S. non previsto;
- ✓ È previsto ricorso gerarchico avverso il provvedimento amministrativo di sottoposizione a rilievi segnaletici. In caso di accoglimento del ricorso, i documenti compilati nel corso dei rilievi segnaletici dovranno essere distrutti.

Adempimenti – Segnalamento ad iniziativa della P.S.

- ✓ Verificare che sussistano le condizioni oggettive di cui all'art. 4 TULPS;
- ✓ In ordine alle riferite generalità, eseguire l'accertamento attraverso gli schedari e gli archivi elettronici S.D.I.;
- ✓ Effettuare ricerche in archivio per l'identificazione (controllare se la persona è intestataria di passaporto, o di licenza di porto d'arma);
- ✓ Se la persona si dichiara o può essere residente nella provincia, controllare lo schedario carte di identità presso la Questura, altrimenti richiedere tale accertamento alla Questura o ad altri uffici di polizia della provincia o del comune di probabile residenza;
- ✓ Accertare, attraverso la motorizzazione civile, se la persona è munita di patente di guida;
- ✓ Accertare se esiste precedente scheda fotosegnaletica presso il Gabinetto di Polizia Scientifica;
- ✓ Se ricorre il caso, cercare parenti o conoscenti in grado di confermare le generalità della persona;
- ✓ L'accompagnato può essere trattenuto per il tempo strettamente necessario al compimento del segnalamento;
- ✓ Alla persona sottoposta a segnalamento è consegnata copia del verbale delle operazioni compiute contenente l'orario di inizio e termine;
- ✓ Al termine delle formalità di rito rilasciare immediatamente il destinatario del provvedimento;
- ✓ Procedere all'aggiornamento della banca dati S.D.I. in ordine al segnalamento.

Adempimenti – Segnalamento a seguito di ordinanza dell'Autorità di P.S.

- ✓ Convocare e notificare al soggetto interessato l'ordinanza attraverso la quale l'Autorità di P.S. ha disposto il segnalamento;
- ✓ Trattenere il soggetto per il tempo strettamente necessario al segnalamento;
- ✓ Consegnare al destinatario del provvedimento di segnalamento copia del verbale delle operazioni compiute contenente l'orario di inizio e termine;
- ✓ Al termine delle formalità di rito rilasciare immediatamente il destinatario del provvedimento;
- ✓ Procedere all'aggiornamento della banca dati S.D.I. in ordine al segnalamento.

Documentazione

- ✓ Verbale integrale, in duplice copia, come da schema che segue, nel quale devono essere motivate oggettivamente le ragioni che hanno reso necessario il segnalamento.

Termine di trasmissione del verbale

- ✓ Trattandosi di operazioni che non comportano la limitazione della libertà personale, non sono previste forme di convalida circa l'applicazione della misura.

Organo destinatario

- ✓ Se si tratta di segnalamento a seguito di ordinanza dell'Autorità di P.S. trasmettere copia del verbale delle operazioni compiute all'autorità emittente, corredata di notifica dell'ordinanza stessa;
- ✓ Se si tratta di segnalamento ad iniziativa degli ufficiali o agenti di P.S. copia originale del verbale delle operazioni compiute è trattenuta agli atti dell'Ufficio, Comando o Reparto procedente.

Successive indagini

- ✓ Nei confronti di colui il quale rifiuta di declinare le proprie generalità si procederà ex art. 651 c.p.;
- ✓ Se viene accertato che i documenti esibiti sono oggetto di falsità, ovvero le declinate generalità non corrispondono al soggetto accompagnato, procedere rispettivamente ex art. 497 bis e 495 c.p., valutando attentamente la possibilità di deferire l'autore del fatto in stato di arresto ex art. 381 c.p.p.;
- ✓ In tutti i casi è doveroso procedere alla comparazione AFIS.

Qualora si proceda anche al fermo per identificazione vendansi la parte ad esso dedicata.

RICAPITOLANDO

ACCOMPAGNAMENTO PER FOTOSEGNALAMENTO	
Non è in grado di provare la propria identità	Procedere all'accompagnamento per fotosegnalamento
Si rifiuta di provare la propria identità	Procedere all'accompagnamento per fotosegnalamento
Persone pericolose	Procedere all'accompagnamento per fotosegnalamento
Persone sospette	Procedere all'accompagnamento per fotosegnalamento

Per approfondire l'argomento



L'IDENTIFICAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI E STRANIERI

I documenti di identificazione per il rilascio dell'attestazione di regolarità del soggiorno ai cittadini UE e stranieri, ai fini di Polizia, dell'iscrizione anagrafica e dell'identificazione personale.

Il meglio sul controllo documentale e sul furto e riciclaggio dei veicoli



WORLD'S VEHICLE DOCUMENTS

- ✓ Sito Web
- ✓ Pubblicazioni
- ✓ Banche Dati
- ✓ Formazione

www.vehicle-documents.it

Approfondimento	Identificazione personale nei tempi del corona virus
Creato il	01.05.2020
Aggiornato il	
Autore	Raffaele Chianca